

AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 104 del Registro Area

N. 258 del R.G. del 12/07/2024

OGGETTO: Concessione assegno di Maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamati:

- La legge n. 448 del 23.12.1998 - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro ed in particolare l'articolo 66: assegno di maternità;
- Il D.P.C. M. n. 452 del 21.12.2000- Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23.12.1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 e s.m. ed i.;
- l'art. 74 del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- Il D.P.C.M n. 159 del 05/12/2013 e il successivo D.M. del 7.11.2014 con i quali è stata introdotta la nuova disciplina dell'ISEE in vigore dal 01.01.2015; Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' indicatore della situazione economica equivalente;
- La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2024 con la quale vengono rivalutati per l'anno 2024, la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità concesso dai Comuni;

Dato atto che:

- Le domande per la concessione dell'Assegno di Maternità devono essere presentate al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio;
- L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne, cittadine italiane, comunitarie e non comunitarie in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, alle cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli accordi Euro-Mediterranei stipulati con la C.E. in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure permesso di soggiorno di durata biennale che non beneficino di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficino di un trattamento economico inferiore rispetto all' importo dell' assegno;

Tenuto conto che il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con proprio provvedimento e, in caso di concessione, trasmette all' INPS i dati necessari, per il pagamento;

Preso atto della richiesta prodotta al protocollo generale di questo Comune in data 26.06.2024 prot. n. 5201, dalla Signora N.M. cittadina excomunitaria, residente in questo Comune, volta ad ottenere la concessione del beneficio previsto dall'art.74 del T.U. 26 marzo 2001, n.151, corredata dall'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare valevole per l' assegno , in conformità alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda (ex D.L.n. 109/98 ed ex D.P.C.M. n. 221/99)

Accertato che la presentazione della suddetta istanza è avvenuta nei modi e nei termini previsti dalle norme citate ed espletati gli accertamenti presso l'ufficio Anagrafe del Comune;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi in narrativa indicati;

D E T E R M I N A

Di concedere, con decorrenza dall'11/06/2024, l'assegno di maternità alla richiedente Signora N.M., residente in questo Comune, nota prot. gen. n. 5201/24 come si evince agli atti d' ufficio, per la nascita del figlio, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 nella misura di €. 2.020,85.

Di dare atto che alla liquidazione dell'assegno provvederà l'INPS, al quale i dati verranno trasmessi per via telematica e che pertanto nessun onere graverà sul bilancio comunale.

Di Trasmettere la presente all' Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

La presente determinazione, viene pubblicata sul sito istituzionale – Sezione amministrazione trasparente – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità on-line di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs N. 33/2013.

Responsabile del procedimento



Il Responsabile Dell' Area
(Dott. G. Giannone)

